Ai Presidenti degli OMCeO provinciali

Ai Responsabili medico legali INPS

Oggetto: Certificazione per la definizione delle domande NASpI – Nota congiunta INPS/FNOMCeO

Gentilissimi,

INPS e FNOMCeO, nell'ambito del consolidato dialogo istituzionale orientato al supporto omogeneo dei professionisti e alla tutela dell'utenza, condividono la presente nota relativa alla certificazione richiesta ai fini della definizione delle domande di NASpI nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro coincida con un periodo di malattia certificata.

La certificazione richiesta, che può essere rilasciata da qualunque medico iscritto all'Albo, anche diverso da quello che aveva rilasciato la certificazione di incapacità temporanea al lavoro, ha natura esclusivamente clinica e previdenziale e non rappresenta in alcuna forma un giudizio di idoneità lavorativa. Il quadro normativo vigente distingue infatti l'idoneità alla mansione specifica, di competenza esclusiva del medico competente, dalle precedenti forme di idoneità generica al lavoro, abrogate dall'art. 42 della Legge 98/2013. La richiesta certificativa prevista dai Messaggi INPS n. 4468/2024 e n. 2357/2025 non rientra in tali istituti e non interferisce con la sorveglianza sanitaria disciplinata dal Testo Unico sulla sicurezza.

La certificazione consiste nell'attestazione clinica della conclusione dell'evento morboso che ha determinato lo stato di incapacità temporanea e del conseguente riacquisto della capacità lavorativa generica. Non contiene diagnosi, non implica valutazioni sulla mansione o sui rischi professionali ed è rilasciata sulla base della valutazione clinica effettuata al momento dell'emissione del certificato, secondo il giudizio professionale del medico.

Per facilitare la comprensione degli operatori e garantire continuità nell'esperienza professionale, INPS e FNOMCeO riconoscono che tale attestazione, pur non avendo natura né valore di idoneità

Prot. 2671/2026 del 10/09/2026 - A - Ordine dei Medici di Reggio Calabria

lavorativa, può essere percepita come concettualmente affine al precedente "certificato di idoneità generica" rilasciato al momento dell'assunzione, istituto abrogato dall'art. 42 della Legge 98/2013. Tale assimilazione è da intendersi in senso esclusivamente culturale e operativo, quale riferimento utile alla pratica quotidiana, senza riprodurre finalità, effetti o contenuti propri dell'idoneità lavorativa e senza interferire con le prerogative del medico competente.

Per favorire uniformità applicativa e nelle more di una possibile futura telematizzazione, si mette a disposizione il seguente format essenziale.

Filippo Anelli

Presidente FNOMCeO

FILIPPO ANELLI
27.02.2026 10:40:59
GMT+00:00

Maria Sciarrino

Direttore Centrale Ammortizzatori Sociali

INPS Firmato digitalmente da:
Maria Sciarrino
Data:26/02/2026 11:40:50

Raffaele Migliorini

Coordinatore generale medico legale

INPS Firmato digitalmente da:
Raffaele Migliorini
Data:26/02/2026 11:49:25

CERTIFICATO DI RIACQUISTO DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA

(Messaggi INPS n. 4468/2024 e 2357/2025)

Il/La sottoscritto/a Dr./D.ssa _____,

a seguito della visita effettuata, attesta quanto segue:

Il/La Sig./Sig.ra _____,

ha concluso il riferito periodo di incapacità temporanea al lavoro e ha quindi riacquisito la capacità lavorativa generica.

La presente certificazione:

è priva di diagnosi;

ha esclusiva finalità previdenziale.

Luogo e data: _____

Firma e timbro del medico: _____